ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE PER L'INCREMENTO DELLE INDUSTRIE TURISTICHE ED ALBERGHIERE

Art. 4 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)

Il Consiglio di amministrazione e' composto di nove membri designati uno ciascuno dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per le corporazioni e cinque dal Ministro per la cultura popolare fra persone competenti.

Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la cultura popolare, i suoi membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con lo stesso decreto sono nominati anche il presidente e l'amministratore delegato, scelti fra i membri del Consiglio designati dal Ministro per la cultura popolare.

Versione in vigore dal 11 agosto 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere
Estremi	Legge 16 giugno 1939, n. 1021
Partizione	Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-per-l-incremento-delle-industrie/statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it